

50 ANNI PER I DIRITTI UMANI

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



La pena di morte come forma di tortura

La pena di morte è la punizione più crudele, disumana e degradante

La tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti sono vietate in modo chiaro e inequivocabile dal diritto internazionale dei diritti umani e dal diritto internazionale umanitario. Il diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti è riconosciuto, tra l'altro, dall'articolo 5 della **Dichiarazione universale dei diritti umani** e nell'articolo 7 del **Patto internazionale sui diritti civili e politici**.

Anche alcune convenzioni regionali per la difesa dei diritti umani riconoscono questo diritto. La **Carta africana dei diritti umani e dei popoli**, all'articolo 5 proibisce *“ogni forma di sfruttamento e di svilimento dell'uomo, in particolar modo la schiavitù, la tratta degli schiavi, la tortura, e i trattamenti e le pene crudeli, disumane o degradanti”*, mentre l'articolo 13 (a) della **Carta araba dei diritti umani** richiede agli stati parte di proteggere tutte le persone presenti nel loro territorio da tortura fisica o mentale o da trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di adottare misure efficaci per prevenire tali atti e di considerarne l'attuazione un reato. Analogamente, il divieto di tali pratiche è proibito anche dall'articolo 2 della **Convenzione americana sui diritti umani**.

La **Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti** definisce all'articolo 1 la tortura come *“qualsiasi atto con il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitte da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, a esse inerenti o da esse provocate”*. Qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante che non costituisca tortura come definita nell'articolo 1 è ugualmente vietato in base all'articolo 16 della medesima convenzione.

Il **Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura** e il **Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite** hanno affermato che il divieto di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti, presente nelle convenzioni internazionali sui diritti umani, dovrebbe essere esteso anche alle punizioni corporali inflitte come pene per un reato. L'esecuzione tramite lapidazione, per esempio, è considerata una forma di tortura, perché è volutamente pensata per infliggere più dolore e sofferenze possibili. Ciò nonostante, a oggi, il divieto di tortura e di altri maltrattamenti ai sensi del diritto internazionale non è stato interpretato come normale proibizione della pena di morte.

Tuttavia, in alcuni paesi, le condizioni in cui le persone sono detenute o interrogate sono tali che è possibile individuare legami evidenti tra la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti e la pena di morte. Inoltre, i tribunali regionali per i diritti umani e gli organismi di controllo delle convenzioni, hanno identificato le circostanze in base alle quali l'imposizione della pena di morte contravvenga al diritto a non essere sottoposti a tortura o altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti. Amnesty International si oppone a tutte queste pratiche in modo inequivocabile e incondizionato.

L'11 dicembre 1977, al termine di una conferenza internazionale tenutasi a Stoccolma, Amnesty International affermò la sua opposizione totale e incondizionata alla pena capitale impegnandosi a lavorare per la sua abolizione in tutto il mondo. Nella Dichiarazione di Stoccolma, rilasciata al termine della conferenza, Amnesty International ricordò che *“la pena di morte è la punizione più crudele, disumana e degradante e che viola il diritto alla vita”*. Questa formulazione resta, a oggi, il pilastro principale del lavoro di Amnesty International contro la pena di morte.

Tortura e pena di morte

Nonostante il divieto di tortura sia inequivocabile, Amnesty International registra regolarmente casi di persone che sono condannate o messe a morte in seguito a sentenze basate su “confessioni” estorte sotto tortura. L'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nel delineare le garanzie di base dei processi equi, che devono essere rispettate in tutti i casi di pena capitale per evitare che la privazione della vita avvenga in modo arbitrario, protegge esplicitamente il diritto di ciascuno a non essere costretto a deporre contro se stesso o a dichiararsi colpevole (paragrafo 3.g).

La pratica della tortura durante la detenzione è motivo di grande preoccupazione per Amnesty International e interessa gran parte delle zone del mondo. Tra i vari paesi, Amnesty International è a conoscenza di condanne a morte emesse in seguito a processi basati parzialmente o esclusivamente su “confessioni”, presumibilmente estorte sotto tortura o ottenute sotto costrizione in Arabia Saudita, Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Guinea Equatoriale, Iran, Sudan, Taiwan e Yemen. Ecco alcuni esempi di quello che succede nei paesi in cui viene applicata la pena di morte:

- Nonostante le disposizioni della Costituzione provvisoria del 2005 e gli impegni internazionali del **Sudan**¹ in materia di diritti umani, le “confessioni” estorte sotto tortura sono tuttora ammesse come prove nei processi in questo paese. L'uso di “confessioni” estorte sotto tortura non è vietato dalla legge sudanese. L'Articolo 10 (i) della Legge sulle prove del 1993 afferma che: *“La prova non va respinta solo perché è stata ottenuta attraverso una procedura impropria, qualora la Corte la ritenga oggettiva e ammissibile”*.
- Tortura e altri maltrattamenti sono endemici nei centri di detenzione della **Cina**. Amnesty International riceve relazioni periodiche sulle morti sotto custodia, molte delle quali causate da episodi di tortura, in una molteplicità di istituzioni statali, comprese carceri e luoghi di detenzione della polizia. Il codice di procedura penale cinese non vieta esplicitamente l'uso di confessioni ottenute con la tortura o altri maltrattamenti come prova in tribunale.
- La tortura è praticata abitualmente nelle carceri e nei luoghi di detenzione in **Iran**. Molte condanne a morte sono emesse dopo processi iniqui basati su “confessioni” estorte con metodi coercitivi. Inoltre, ai sensi del codice penale iraniano, la lapidazione è obbligatoriamente prevista nei casi di adulterio durante il matrimonio, sia per gli uomini che per le donne. La lapidazione è una forma particolarmente raccapricciante e crudele di esecuzione. La legge iraniana stabilisce che le pietre debbano essere abbastanza grandi da provocare lesioni che portino alla morte, ma non così grandi da uccidere la vittima immediatamente. Questa forma di esecuzione è quindi volutamente progettata per prolungare la sofferenza delle vittime. Il metodo più diffuso di esecuzione in Iran è l'impiccagione. Centinaia di uomini e donne sono messi a morte in questo modo ogni anno. Di contro, dalla Rivoluzione islamica del 1979, Amnesty International ha documentato almeno 77 lapidazioni, anche se il numero effettivo potrebbe essere maggiore.
- L'uso di “confessioni” estorte con la violenza, la tortura o l'inganno come unico elemento per comminare la condanna a morte è motivo di grande preoccupazione anche in **Arabia Saudita**. Il cittadino nigeriano Suliamon Olyfemi era tra le centinaia di stranieri, provenienti da Somalia, Ghana e Nigeria, detenuti dopo gli arresti di massa del settembre 2002 conseguenti una disputa conclusasi con la morte di un poliziotto saudita. Suliamon Olyfemi, che sostiene la propria innocenza, è stato successivamente condannato a morte. Altre 12 persone arrestate con lui sono state condannate a pene detentive e corporali. I 13 accusati avevano subito un processo iniquo senza alcuna rappresentanza legale, condotto

¹ Oggi tutto ciò è relativo al solo Sudan e non al Sudan del Sud

interamente in arabo, lingua che nessuno di essi conosce. Non è stato fornito loro un interprete né la traduzione del procedimento. Alcuni di essi dichiarano di essere stati torturati e maltrattati durante l'arresto e la detenzione, sottoposti a percosse o appesi a testa in giù. Alcuni sostengono di aver subito scosse elettriche ai genitali nel tentativo di costringerli a confessare il coinvolgimento nell'omicidio.

- Il 31 maggio 2011, il Dipartimento della difesa degli **Usa** ha annunciato che i procuratori della Commissione militare stavano richiedendo l'autorizzazione all'uso della pena di morte contro cinque detenuti di Guantánamo, accusati di aver partecipato come figure di spicco agli attentati dell'11 settembre 2001. Gli Usa hanno risposto agli attacchi dell'11 settembre 2001 sviluppando e incoraggiando uno scenario di "guerra globale" entro cui la loro interpretazione delle leggi marziali ha del tutto ignorato la legislazione internazionale esistente sui diritti umani. Tortura e altri maltrattamenti, sparizioni forzate, trasferimenti segreti di prigionieri e detenzione a tempo indeterminato al di fuori del sistema di giustizia penale sono alcune delle pratiche a cui ha portato questo atteggiamento. I cinque prigionieri appena rinviati a giudizio da parte della Commissione militare, sono stati tutti vittime di sparizione forzata, durata fino a quattro anni, prima di essere stati condotti a Guantánamo nel settembre del 2006. Mentre erano detenuti segretamente da parte della Cia, sono stati sottoposti a tecniche di interrogatorio e a condizioni di reclusione che hanno violato il divieto internazionale di tortura e di altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Le Commissioni militari, davanti a cui i cinque detenuti dovrebbero essere processati, non rispettano gli standard internazionali del giusto processo.

(Per ulteriori informazioni:

<http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR51/049/2011/en/f4eadd0a-748b-4b8b-8efb-6f8d73cfc8a7/amr510492011en.html>)